

DECRETO N. 8 DEL 30/01/2026

OGGETTO: Approvazione dello schema di Accordo per disciplinare i rapporti tra il Commissario Straordinario e il Comune di Cortina d'Ampezzo (BL), al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» (*ex art.5, comma 2, lett. c) del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119 e ss.mm.ii.*).

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si approva la sottoscrizione di un Accordo tra Pubbliche Amministrazioni con il Comune di Cortina d'Ampezzo (BL), finalizzato ad assicurare la tempestiva realizzazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», il cui costo complessivo previsto per l'intervento risulta essere pari a complessivi € 164.700,00 (Iva inc.).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER I XIV GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI MILANO CORTINA 2026
ex art. 5, D.L. 30/06/2025, n. 96 – DPCM 05/09/2025

PREMESSO che:

- a seguito dell'assegnazione nell'ambito dell'Assemblea generale del CIO del 24 giugno 2019 dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026 alle Città di Milano e di Cortina d'Ampezzo, tra il CIO, il CONI, la Regione del Veneto e la Regione Lombardia è stato sottoscritto l'Host City Contract, recante i principi fondamentali che dovranno presiedere l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi;
- da tale momento si è dato corso alle attività necessarie all'avvio della fase di organizzazione dei Giochi, nel rispetto dei principi previsti dalla Carta Olimpica, dall'Host City Contract e in ottemperanza al modello di Governance definito nel Dossier di Candidatura;
- la legge 8 maggio 2020, n. 31, di conversione del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, ha definito il modello di governance dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026;

VISTO:

- il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante *“Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni in materia di sport”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, e, in particolare, l'articolo 5 concernente *“Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»”*;
- il comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, il quale prevede che *“Al fine di favorire l'inclusione sociale e abbattere le barriere sociali e culturali promuovendo la pratica sportiva delle persone con disabilità e i principi del movimento paralimpico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro per le disabilità, sentito il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), è nominato un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi e necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano- Cortina 2026»”*. [...]

Restano fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. [...];

- il comma 4 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, il quale prevede che *“Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al termine dei Giochi invernali Paralimpici «Milano-Cortina 2026» e dello svolgimento delle attività ad essi connesse, e comunque fino al 31 dicembre 2026”*;
- l'art. 1 del D.P.C.M. 5 settembre 2025 registrato alla Corte dei conti al n. 2446 in data 16 settembre 2025, con il quale è stata disposta la nomina di Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»;
- l'art. 1 del D.P.C.M. 29 settembre 2025 registrato alla Corte dei conti al n. 2585 in data 07/10/2025, con il quale è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata *“Struttura di missione di supporto al Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»”*;
- l'art. 4, comma 1, del decreto legge 29 ottobre 2025, n. 156 secondo cui *“All'articolo 5, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, le parole “euro 79.362.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive.” sono sostituite dalle seguenti: “euro 123.770.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche, e una somma pari a un massimo di euro 15.200.000 per gli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni.””*;

VISTO l'art. 15 della Legge n. 241/1990, disciplinante gli accordi fra pubbliche amministrazioni, che consente ai soggetti pubblici in argomento, di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 5. comma 2 lett. c) del decreto-legge n. 96/2025, il Commissario straordinario, in relazione alle competenze attribuitegli, può: *“... c) stipulare con i soggetti attuatori ovvero, se diverse, con le stazioni appaltanti apposite convenzioni per la realizzazione dei diversi interventi in coerenza con il cronoprogramma degli stessi”*;

CONSIDERATO che il comma 8 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, prevede che *“Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, in cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3, alle spese di funzionamento e agli oneri per il compenso del Commissario di cui al comma 4. Alla rendicontazione dell'impiego delle risorse della contabilità speciale è data tempestiva e adeguata pubblicità in conformità a quanto previsto dall'articolo 42, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*;

CONSIDERATO che è intenzione del Commissario addivenire ad una collaborazione istituzionale con l'Amministrazione comunale di Cortina d'Ampezzo (BL) con la quale sono stati preliminarmente condivisi obiettivi ed interventi, come di seguito precisato:

- è interesse delle Parti e di primaria finalità istituzionale che gli interventi pubblici per il completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026 tengano

conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità, così come previsto dall'art. 3 comma 2-ter del decreto-legge n. 16/2020, anche in funzione dell'utilizzo dopo la loro conclusione delle strutture e degli impianti per essi realizzati, costituenti eredità del territorio e della comunità in funzione di aggregazione sociale senza distinzioni;

- è altresì interesse delle Parti, nello spirito dell'ethos paralimpico, contribuire a rafforzare le indicazioni sancite dall'I.P.C. per le quali la tradizione paralimpica si basa sui principi di eccellenza nello sport, sull'opportunità di partecipare a competizioni leali e sulla valorizzazione della dignità degli atleti e dello sport, richiedendo a tal fine l'accettazione dei valori fondamentali di onestà, diritti umani, equità, giustizia, non discriminazione e integrità personale;

VISTA la nota prot. n. 0002227 del 29/01/2026 trasmessa dal Comune di Cortina d'Ampezzo (BL) al Commissario straordinario, ricevuta agli atti al protocollo COMMPA2026-0000084-A-30/01/2026, con la quale è stata rappresentata la necessità di procedere alla realizzazione del seguente servizio: *"Trasporto, posa in opera, successivo disallestimento e riconsegna di barriere tipo "New Jersey" nell'abitato di Cortina d'Ampezzo (BL)"*, nel Comune di Cortina d'Ampezzo (BL) ed è stata sottoposta la richiesta di collaborazione finanziaria per la copertura dei costi relativi alle attività specificate, la cui esecuzione è da considerarsi prioritaria e indifferibile;

PRESO ATTO dell'intervento individuato dal Comune di Cortina d'Ampezzo (BL), con la sopracitata nota prot. n COMMPA2026-0000084-A-30/01/2026 del 30/01/2026, per complessivi € 164.700,00 (centosessantaquattromilasettecento/00);

RITENUTO di poter accedere alla richiesta di contributo da parte del Comune di Cortina d'Ampezzo (BL), nel limite massimo di € 150.000,00, restando a carico dell'Amministrazione Comunale la restante somma di € 14.700,00;

CONSIDERATO che l'intervento temporaneo e così come individuato afferisce ad esigenze di carattere logistico per lo svolgimento delle competizioni Olimpiche e Paralimpiche in Comune di Cortina d'Ampezzo (BL) e può trovare copertura finanziaria ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 156/2025;

DATO ATTO CHE il Commissario Straordinario farà fronte agli oneri derivanti dal presente provvedimento con le risorse stanziate nella contabilità speciale accessa presso la Banca d'Italia - Tesoreria dello Stato, Alias RGS CS-MI-0013240, intestata a *"Commissario Straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026"*, ai sensi dell'articolo 5, comma 8 del Decreto Legge del 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni, dalla Legge del 8 agosto 2025, n. 119;

RITENUTO che, su tali premesse, sia di comune interesse delle Parti e rispondente al pubblico interesse disciplinare i reciproci rapporti mediante la sottoscrizione di un Accordo tra Pubbliche Amministrazioni, ex art. 15 della Legge n. 241/90, come individuato nei termini disciplinati nello schema di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento;

PRESO atto che la Giunta comunale di Cortina d'Ampezzo (BL), con deliberazione n. 34 del 29/1/2026 avente ad oggetto *"Schema di Accordo ex art. 15 legge n. 241/1990 per disciplinare i rapporti tra il Commissario straordinario e il Comune di Cortina d'Ampezzo (BL), al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»"*, ha approvato lo schema di Accordo in linea con quanto in approvazione con il presente provvedimento, autorizzando il Segretario Comunale del Comune di Cortina d'Ampezzo alla sottoscrizione;

RITENUTO pertanto di approvare lo schema di Accordo, **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 *“Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali ‘Milano – Cortina 2026’”*;

VISTO il DPCM 5 settembre 2025 registrato alla Corte dei Conti al n. 2446 in data 16 settembre 2025;

VISTO il DPCM 29 settembre 2025 registrato alla Corte dei Conti al n. 2585 in data 7 ottobre 2025;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, in particolare l'art. 23;

Attesa la propria competenza di Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 ai sensi dell'art. 1 del DPCM. 5 settembre 2025;

DECRETA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di avviare una collaborazione istituzionale con il Comune di Cortina d'Ampezzo (BL) in ordine alla *“Realizzazione degli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle competizioni olimpiche e paralimpiche”*, disciplinata dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, come modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante *“Disposizioni urgenti per lo sport e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali ‘Milano-Cortina 2026’”*.
3. di approvare lo schema di Accordo tra Pubbliche Amministrazioni di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra il Comune di Cortina d'Ampezzo (BL) e questa Struttura Commissariale;
4. di stabilire che l'Accordo, di cui all'**Allegato A**, avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e durata fino alla conclusione delle attività previste e comunque entro e non oltre la durata dell'attività commissariale, con il limite massimo previsto per legge al 30/06/2026, fatta salva eventuale proroga oltre tale data dell'attività del Commissario straordinario, fermo restando, altresì, le ulteriori tempistiche previste al comma 2 dell'art. 2 del citato Accordo;
5. di impegnare la somma di € 150.000,00, nei confronti del Comune di Cortina d'Ampezzo (BL), al fine di dare attuazione alle finalità richiamate nell'Accordo di cui al precedente punto 3;
6. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione trova capienza nella contabilità speciale accesa presso la Banca d'Italia - Tesoreria dello Stato - Alias RGS CS-MI-0013240, intestata a *“Commissario Straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026”*, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del Decreto Legge del 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni dalla Legge del 8 agosto 2025, n. 119 e ss.mm.ii.;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto nel sito web <https://commissari.gov.it/paralimpiadi-2026/> di cui al dominio commissari.gov.it presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ing. Giuseppe Fasiol

Allegato A al Decreto Commissoriale n. 8 del 30/01/2026

**SCHEMA DI
ACCORDO**

ex art. 15 Legge n. 241/1990

per disciplinare i rapporti tra il Commissario Straordinario e il Comune di Cortina d'Ampezzo (BL), al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»

(ex art.5, comma 2, lett. c) del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119 e ss.mm.ii.)

TRA

COMMISSARIO STRAORDINARIO per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano – Cortina 2026», nella persona dell'Ing. Giuseppe FASIOL, nato a Lendenara (RO) il 09/11/1961, Codice fiscale FSLGPP61S09E522C, il quale interviene nel presente atto non in veste propria ma nella sua qualità Commissario straordinario, nominato con DPCM 5 settembre 2025 registrato alla Corte dei Conti al n. 2446 in data 16 settembre 2025, in attuazione dell'art. 5 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, elettivamente domiciliato ai fini del presente atto presso la sede il Ministero per lo Sport e i Giovani, Largo Pietro di Brazzà, 86 - 00187 Roma (d'ora in avanti “Commissario straordinario”) – P.E.C. commissario.paralimpiadi2026@pec.governo.it

E

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO (BL), con sede in Cortina d'Ampezzo (BL), Corso Italia, 33, Codice fiscale 00087640256, (d'ora in avanti il “Comune”), rappresentata da , nato a e domiciliato per la carica in Cortina d'Ampezzo (BL), Corso Italia, 33, il quale interviene al presente atto non per sé ma in nome e per conto dell' Amministrazione comunale, nella sua qualità di , in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. del (di seguito anche il “Comune”), P.E.C.

VISTO l'art. 15 della Legge n. 241/1990, disciplinante gli accordi fra pubbliche amministrazioni, che consente ai soggetti pubblici in argomento, di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”;

VISTO il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante “*Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni in materia di sport*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, e, in particolare, l'articolo 5 concernente “*Disposizioni*

urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»;

VISTO, in particolare, il comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, il quale prevede che *“Al fine di favorire l'inclusione sociale e abbattere le barriere sociali e culturali promuovendo la pratica sportiva delle persone con disabilità e i principi del movimento paralimpico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro per le disabilità, sentito il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), è nominato un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi e necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano- Cortina 2026». [...] Restano fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. [...]”;*

VISTO, altresì, il comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, il quale individua i compiti e i poteri del citato Commissario, prevedendo, tra l'altro, che *“Il Commissario straordinario propone uno o più programmi dettagliati di interventi da realizzare, nonché delle attività agli stessi funzionali, con riferimento alla logistica e all'allestimento nonché all'adeguamento delle infrastrutture temporanee dei siti di gara di Milano, Cortina e Tesero, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica de legata in materia di sport. [...]”;*

VISTO il comma 4 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, il quale prevede che *“Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al termine dei Giochi invernali paralimpici «Milano-Cortina 2026» e dello svolgimento delle attività ad essi connesse, e comunque fino al 31 dicembre 2026. [...]”;*

VISTO il D.P.C.M. 5 settembre 2025 registrato alla Corte dei conti al n. 2446 in data 16 settembre 2025, con il quale è stata disposta la nomina dell'Ing. Giuseppe Fasiol quale Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»;

VISTO il D.P.C.M. 29 settembre 2025, registrato alla Corte dei conti al n. 2585 del 7 ottobre 2025, concernente l'istituzione della Struttura di missione di supporto al Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 5. comma 2 lett. c) del decreto-legge n. 96/2025, il Commissario straordinario, in relazione alle competenze attribuitegli, può: *“... c) stipulare con i soggetti attuatori ovvero, se diverse, con le stazioni appaltanti apposite convenzioni per la realizzazione dei diversi interventi in coerenza con il cronoprogramma degli stessi”;*

VISTO l'art. 4, comma 1, del decreto legge 29 ottobre 2025, n. 156 secondo cui *“All'articolo 5, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, le parole «euro 79.362.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive.» sono sostituite dalle seguenti: «euro 123.770.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche, e una somma pari a un massimo di euro 15.200.000 per gli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni.»;*

CONSIDERATO che il comma 8 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, prevede che *“Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, in cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3, alle spese di funzionamento e agli oneri per il compenso del Commissario di cui al comma 4. Alla rendicontazione dell'impiego delle risorse*

della contabilità speciale è data tempestiva e adeguata pubblicità in conformità a quanto previsto dall'articolo 42, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;

VISTO l'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, secondo cui *“La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguitamento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;*

CONSIDERATO che ai sensi del par. 2.5. delle Linee guida A.N.A.C. sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, aggiornate con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, con delibera n. 371 del 27 luglio 2022 e con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, *“È escluso dall'ambito di applicazione della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la copertura dei costi relativi alle attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche perché tale trasferimento di fondi è, comunque, tracciato”;*

CONSIDERATO che è intenzione del Commissario addivenire ad una collaborazione istituzionale con l'Amministrazione comunale di Cortina d'Ampezzo (BL) con la quale sono stati preliminarmente condivisi obiettivi ed interventi, come di seguito precisato:

- è interesse delle Parti e di primaria finalità istituzionale che gli interventi pubblici per il completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026 tengano conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità, così come previsto dall'art. 3 comma 2-ter del decreto-legge n. 16/2020, anche in funzione dell'utilizzo dopo la loro conclusione delle strutture e degli impianti per essi realizzati, costituenti eredità del territorio e della comunità in funzione di aggregazione sociale senza distinzioni;
- è altresì interesse delle Parti, nello spirito dell'ethos paralimpico, contribuire a rafforzare le indicazioni sancite dall'I.P.C. per le quali la tradizione paralimpica si basa sui principi di eccellenza nello sport, sull'opportunità di partecipare a competizioni leali e sulla valorizzazione della dignità degli atleti e dello sport, richiedendo a tal fine l'accettazione dei valori fondamentali di onestà, diritti umani, equità, giustizia, non discriminazione e integrità personale;

VISTA la nota trasmessa in data 27 gennaio 2026 prot. n. 1946, dal Comune di Cortina d'Ampezzo (BL) al Commissario straordinario, (agli atti struttura commissariale prot. n. COMMPA2026-0000070-A-27/01/2026), con la quale è stata rappresentata la necessità di procedere alla realizzazione di interventi di trasporto, posa in opera, successivo disallestimento di barriere tipo “New Jersey” nell'abitato di Cortina d'Ampezzo (BL), per un importo che il Comune stima nell'ordine di € 135.000,00, oltre IVA;

CONSIDERATO che l'intervento così individuato afferisce ad esigenze di carattere logistico per lo svolgimento delle competizioni Olimpiche e Paralimpiche in Comune di Cortina d'Ampezzo (BL) e può trovare copertura finanziaria ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 156/2025;

RITENUTO che, su tali premesse, sia di comune interesse delle Parti e rispondente al pubblico interesse disciplinare i reciproci rapporti nei termini seguenti;

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO e CONSIDERATO,
le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. Il presente Accordo, di cui le premesse che qui si intendono integralmente richiamate fanno parte integrante e sostanziale, regola i rapporti fra Commissario e il Comune in ordine alla realizzazione di interventi di carattere logistico necessari per lo svolgimento delle competizioni olimpiche e paralimpiche, disciplinata dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, come modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante *“Disposizioni urgenti per lo sport e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»”*.
2. L'intervento individuato, tramite la sopracitata nota comunale prot. n. 1946 del 27 gennaio 2026, è così denominato *“Trasporto, posa in opera, successivo disallestimento e riconsegna di barriere tipo “New Jersey” nell'abitato di Cortina d'Ampezzo (BL)”*.
3. L'attività di stazione appaltante in capo al Comune o per il tramite ad altro soggetto attuatore, riguarda la gestione delle procedure di affidamento per servizi e forniture, con appaltatori e fornitori in genere, anche con riferimento alla fase esecutiva, restando in capo al Comune ogni relativa responsabilità, lasciando pertanto esclusa la struttura commissariale da ogni contenzioso che potrebbe insorgere anche nei confronti di soggetti terzi.
4. L'intervento in argomento potrà subire rimodulazioni, variazioni o modifiche di comune accordo scritto tra le Parti. In tale ipotesi è necessario che il Comune provveda a presentare specifica istanza al Commissario; tale richiesta dovrà essere antecedente rispetto all'effettiva realizzazione e dovrà essere corredata dalle motivazioni tecniche e/o giuridiche a giustificazione della modifica richiesta. L'esecuzione di eventuali maggiori attività o pagamenti di compensi aggiuntivi sono a carico del Comune.

ARTICOLO 2

(Efficacia e ambito temporale)

1. Il presente Accordo è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e avrà durata fino alla conclusione delle attività previste, e comunque entro e non oltre alla durata dell'attività commissariali, con il limite massimo previsto per legge al 31 dicembre 2026, fatte salve eventuali proroghe oltre tale data delle attività del Commissario straordinario.

2. Il termine ultimo per la conclusione delle attività è fissato entro e non oltre il 30/04/2026; la relativa documentazione finale, prevista al fine dell’erogazione del saldo del contributo, dovrà pervenire alla struttura commissariale entro e non oltre il 31/05/2026.

ARTICOLO 3 (*Risorse finanziarie*)

1. Per quanto riguarda il trasferimento delle risorse necessarie all’esecuzione dell’intervento dalla contabilità speciale del Commissario Straordinario al Comune, quale contributo pari ad € 150.000,00, tra le parti si convengono le seguenti modalità di erogazione:
 - a) 50% entro 15 giorni dal perfezionamento del presente Accordo, previa formale richiesta del Comune;
 - b) Saldo, entro 30 giorni dalla specifica richiesta scritta da parte del Comune al Commissario Straordinario, corredata da apposita relazione e relativo quadro economico finale attestante la spesa complessivamente sostenuta, corroborata dei relativi giustificativi di pagamento, nonché, ove previsti, dichiarazione di conformità, Certificato di Regolare Esecuzione o relativo Collaudo.
2. Le risorse stanziate non potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali contenziosi che dovessero insorgere nell’affidamento ed esecuzione della forniture di beni e servizi.
3. Agli oneri di cui al presente Accordo si farà fronte, quale contributo per € 150.000,00, con le risorse di cui all’art. 5 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, come modificato dal decreto-legge n. 156/2025, mentre resterà esclusivamente a carico del Comune il restante importo necessario.

ARTICOLO 4 (*Monitoraggio*)

1. Il Commissario si riserva di effettuare in ogni momento verifiche a campione, anche in loco, sull’attuazione dell’intervento e sull’effettivo utilizzo delle risorse, in conformità alle scadenze previste dal presente Accordo. A tal riguardo, il Comune dovrà consentire l’accesso a tutta la documentazione ed assicurare l’assistenza necessaria per l’espletamento delle suddette verifiche.
2. Il Comune dovrà far pervenire tempestivamente, al loro verificarsi:
 - a) la data di affidamento;
 - b) la data di ultimazione delle forniture di beni e/o servizi.

ARTICOLO 5 (*Referenti*)

1. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente Accordo, il referente per il Commissario è il Commissario stesso, Ing. Giuseppe Fasiol, mentre il referente per il Comune di Cortina d'Ampezzo (BL) è

ARTICOLO 6

(Gestione delle controversie)

1. Le Parti collaboreranno affinché l'attuazione del presente Accordo si svolga con continuità per il periodo di sua efficacia, in conformità ai doveri di correttezza e leale collaborazione, e si impegnano a dare immediata comunicazione di eventuali motivi ostativi e/o interruttivi.
2. Riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare, di volta in volta, le modalità che salvaguardino comunque il pubblico interesse e il buon andamento delle attività tecniche e amministrative, senza pregiudizio per la continuità dell'azione amministrativa.
3. Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente all'esecuzione del presente atto saranno devolute agli organi di giurisdizione ordinaria. A tal fine, è competente il Foro di Venezia. È esclusa ogni responsabilità della struttura Commissariale su controversie che dovessero insorgere fra soggetto attuatore e appaltatore.

ARTICOLO 7

(Rapporti con terzi)

1. La partecipazione finanziaria riguarda esclusivamente il contributo economico per l'attuazione di quanto in argomento ed oggetto del presente Accordo. La struttura Commissariale è pertanto espressamente estranea ad ogni rapporto con terzi ed è, quindi, esclusa da eventuali risarcimenti di qualsiasi danno che terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione del presente Accordo.

ARTICOLO 8

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti prestano reciprocamente il consenso al trattamento dei dati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss. mm. e del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo.

ARTICOLO 9

(Disposizioni finali)

1. Qualsiasi variazione e/o modificazione del presente Accordo deve essere convenuta in forma scritta.
2. Per le comunicazioni inerenti all'esecuzione del presente Accordo le Parti eleggono domicilio presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata:
 - per il Commissario straordinario, commissario.paralimpiadi2026@pec.governo.it;
 - per Comune di Cortina d'Ampezzo (BL),

3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Accordo si rinvia alle disposizioni di legge applicabili.

Il Commissario Straordinario
ex DPCM 5 settembre 2025
Ing. Giuseppe Fasiol

Comune di Cortina d'Ampezzo (BL)
Il Sindaco

.....

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi e con gli effetti degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
Sostituisce la firma autografa.
